



Comune di Guardistallo

Provincia di Pisa

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale

n. 16 del 29/04/2023

successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2023

successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2024

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di rifiuto</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Piano economico finanziario</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Regolamentazione per il compostaggio e microfiltrazione acqua da bere utenze domestiche e non domestiche</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Esenzione a favore di nuove imprese</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Agevolazioni TARI connesse a situazioni di emergenza sanitaria ed emergenziali</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Tributo giornaliero (TARI temporanea)</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Dichiarazione di inizio occupazione, variazione e cessazione</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Modalità, Strumenti e termini di versamento (Riscossione)</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 41</i>	<i>Contenzioso</i>	
<i>Art. 42</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 43</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 44</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
<i>Art. 45</i>	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, locali caldaie, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari non suscettibili di produrre rifiuti per oggettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, per lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o sia stata presentata idonea documentazione prevista dalla vigente normativa in materia edilizia (es. CILA o SCIA), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di abitabilità/agibilità e comunque dalla data di effettivo inizio di occupazione dei locali;
- superfici coperte di altezza inferiore a 240 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili come terrazzi, balconi scoperti, porticati e verande o simili purché non chiusi, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari.

Utenze non domestiche

- locali ed aree di utenze non domestiche ove si formano rifiuti pericolosi e tutte quelle sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti come previsto dall'art.185 D. Lgs. N.152 del 03/04/2006;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura e simili, e comunque dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa; queste non sono aree escluse ma parti di superfici escluse ;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;

c) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici, adibiti a stalle e ricoveri per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio al servizio pubblico di raccolta prestato e svolto dal comune anche tramite gestore per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;

e) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

f) locali ed aree in uso al Comune;

g) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti urbani per effetto di norme legislative, regolamenti e ordinanze in materie sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alla sanzione per infedele dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in

vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è misurata sul filo interno dei muri ed è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei pilastri e dei muri interni. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 2,4 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte imponibili la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	20
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	40
Verniciatura, galvanotecnici	40
Laboratori di analisi mediche, ambulatori specialistici, laboratori fotografici, eliografie	20
Pescherie, pollerie, macellerie, norcinerie	10
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30

Tipografie, stamperie	30
Marmisti, vetriere	30
Edili	20
Agricole	40

3. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e-merci utilizzate nel processo produttivo e di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. L'utente può comunque effettuare richiesta di tornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, da eseguirsi a mezzo PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal Gestore, il quale comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di cinque anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, l'opzione di tale scelta va presentata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno

successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 10, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 35% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 marzo di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART.11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di

- previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi previa presentazione di apposita documentazione;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
 - d. altro caso debitamente dimostrato e documentato.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o per le abitazioni a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due soggetti.
4. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione a disposizione di soggetti che hanno trasferito la residenza in RSA o in istituti sanitari e non locate, purché utilizzabili, il numero degli occupanti è pari ad una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Ai locali pertinenziali e non, dell'unità abitativa, di categorie C2 e C6 o comunque in categoria diversa dalla categoria A, condotti da persona fisica, non si applica la quota variabile della tariffa, ma si applica esclusivamente la quota fissa in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante in anagrafe per i residenti, e in base a quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo per i non residenti. La cantina, l'autorimessa o altro locale classificato catastalmente in categoria C2 o C6 o comunque in categoria diversa dalla categoria A condotto da persona fisica non residente e non in possesso di unità abitative nel comune di Guardistallo, si considera utenza domestica con un occupante; se gli stessi locali sono condotti da persona diversa da quella fisica si classificano come utenza non domestica e si applicherà la tariffa corrispondente.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa; tali variazioni decorrono dal primo giorno successivo a quello dell'evento.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Alle superfici, se ben perimetrate, che presentano un'autonoma, distinta utilizzazione e con separate autorizzazioni, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo è dovuto distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.
7. Ai locali adibiti all'attività di agriturismo, pur rimanendo classificati nelle categorie 5 e 6 dell'allegato 1 del presente regolamento, verrà applicata una riduzione sulla tariffa fissa e variabile pari al 20%. La riduzione spetta alle imprese agrituristiche iscritte all'albo regionale ed alla previdenza agricola, requisiti da documentare all'atto della presentazione dell'istanza. La riduzione verrà applicata sulla superficie dell'attività agrituristica, ad esclusione della superficie destinata esclusivamente ad eventuale utenza domestica, da attestare con planimetria quotata.

ART.20

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 32 del presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 32 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART.21

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % rapportato ai giorni di effettivo disservizio.

ART. 22

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1,5 km., nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalle zone indicate nell'allegato 2, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1,5 km., calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, può essere calcolato annualmente l'eventuale miglioramento della raccolta differenziata dall'ufficio tecnico competente rispetto all'annualità solare precedente in modo da riconoscerlo nel calcolo della relativa riduzione; la definizione dell'ammontare della percentuale avverrà contestualmente alla deliberazione tariffaria. Per tutti i rifiuti avviabili al recupero (Carta e Cartone, Ferro, Legno, Plastica e Vetro), conferiti dalle utenze domestiche direttamente al Centro di Raccolta, se istituito, con pesatura separata per tipologia, sarà riconosciuta, a conguaglio, una riduzione sulla quota variabile del tributo pari ad un centesimo di euro per ogni Kg di materiale conferito.

ART. 24

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno

di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 35% della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.25

REGOLAMENTAZIONE PER IL COMPOSTAGGIO E MICROFILTRAZIONE ACQUA DA BERE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- 1 Per le utenze domestiche che rinunciano al servizio porta a porta di ritiro dell'umido e provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico (compostiera, concimaia, cumulo ...) oppure tramite possesso di codice stalla avicola (4 unità a famiglia allegando all'istanza copia del certificato rilasciato dall' Asl), è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione sarà aumentata ulteriormente del 10% qualora l'utente, o un familiare delegato, partecipi ad ogni corso, organizzato dal Comune o dal Gestore della raccolta dei Rifiuti, al fine di istruire l'utenza in tema di raccolta differenziata. Nell'avviso di detti corsi, la spettanza di tale riduzione e l'eventuale decadenza dal beneficio precedentemente acquisito, per chi non partecipa ai nuovi corsi, sarà opportunamente pubblicizzata, mediante le forme previste dalla normativa vigente in tema di pubblicità, pubblicazione sul sito web istituzionale e messaggi affissi nei locali e piazze pubbliche. Inoltre per le utenze domestiche che si avvalgono di un impianto di Microfiltrazione dell'acqua da bere è prevista una riduzione del 30% della quota variabile ridotta al 15 % se già beneficiari di riduzione per compostaggio.
- 2 Per le utenze non domestiche che rinunciano al servizio porta a porta di ritiro dell'umido e provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio (compostiera , concimaia , cumulo) oppure tramite possesso di codice stalla avicola (10 unità a utenza, allegando all'istanza copia del certificato rilasciato dall' Asl), è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, aumentabile di un ulteriore 5% se il titolare dell'attività ha partecipato ai corsi organizzati dal Comune o dal Gestore della raccolta dei Rifiuti in tema di raccolta differenziata, così come già regolamentato al comma precedente. Sarà concessa inoltre un'ulteriore riduzione del 5% per uno dei seguenti requisiti: possesso di un impianto di Microfiltrazione dell'acqua da bere, predisposizione del servizio Family Bag, uso di bottiglie Vuoto a Rendere.
- 3 Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 avranno decorrenza dal giorno di presentazione di apposita istanza, a condizione che la stessa pervenga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario. Trascorsa tale data, saranno applicate dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata debita documentazione comprovante la spettanza del beneficio, (per quanto riguarda il microfiltraggio dell'acqua da bere, fattura dell'impianto o dei filtri accessori; per quanto riguarda il Family Bag e il Vuoto a Rendere dovrà essere allegata all'istanza il contratto o la ricevuta di acquisto del materiale per la realizzazione degli stessi).

- 4 L'installazione dell'impianto di microfiltraggio e la pratica del vuoto a rendere contribuirà alla riduzione dell'utilizzo di acqua in bottiglia di plastica
- 5 Il servizio di compostaggio domestico e non domestico e l'adesione al servizio Family Bag viene gestito con gli obiettivi di:
 - ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare la frazione organica recuperabile;
 - promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini di biocompostori;
 - Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
 - a) gli scarti di frutta e verdura;
 - b) i gusci d'uovo sminuzzati;
 - c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta)
 - d) gli scarti di cibo;
 - e) i trucioli di legno;
 - f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
 - g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
 - h) i fiori recisi;
 - i) le foglie e gli sfalci d'erba;
 - j) la lettiera di piccoli animali;
 - k) le fibre naturali.

Il Comune promuove il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico e non domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

L'utente è tenuto tramite compostiera, concimaia, cumulo o pollaio, ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica o non domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali di manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc..

- 1) Il Comune si impegna:
 - a) a riconoscere la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al presente articolo comma 1 – 2 ;
 - b) a monitorare il corretto utilizzo e a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente articolo.
- 2) Modalità di svolgimento del compostaggio :
 - a) il compostaggio deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente ed in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;
 - b) l'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo articolo;
- 3) Modalità di adesione:
 - a) per ottenere la detrazione sulla quota variabile l'utente domestico e non domestico deve dichiarare che non si avvale del servizio porta a porta del ritiro dell'umido con apposita domanda nella quale certifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e si impegna a praticare il compostaggio in modo continuativo; la domanda è valida anche per le annualità successive.

- 4) l'utente che non intenda più aderire all'iniziativa, e vorrà aderire al ritiro porta a porta dell'umido dovrà farne specifica richiesta presso l'ufficio tributi del Comune di Guardistallo
- 5) Albo compositori:
 - a) il Comune si impegna a redigere un albo compositori (compostiera, concimaia . cumulo, pollaio) contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.
- 6) Controlli e monitoraggio:
 - a) il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale o tramite il personale del Gestore R.S.U. sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità.
- 7) Uso improprio e non conformità:
 - a) l'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.
- 8) conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato inserendo nei biocompostori materiali difformi dal previsto. Viene quindi richiesto obbligatoriamente all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori di rifiuti o di materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

ART. 26

ESENZIONE A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le agevolazioni sulla tassa rifiuti (TARI), a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive .

2. Sono esentate dal pagamento del Tributo TARI per un periodo pari ad anni uno, le nuove attività produttive che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 1° gennaio dell'anno di inizio attività;

3. Tale esenzione, viene applicata agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tale tributo, per lo svolgimento di una nuova impresa. Tale esenzione cessa di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati ad imposizione e tassazione ordinaria al termine del primo anno decorrente dall' inizio attività;

4. Tale esenzione non è cumulabile con quelle previste dal presente regolamento;

5. Tale riduzione viene finanziata attraverso la costituzione di un apposito fondo di bilancio.

6. Possono beneficiare della agevolazione di cui al presente articolo i soggetti passivi della tassa sui rifiuti TARI, che inizieranno una nuova attività nel Comune di Guardistallo e che a tal fine utilizzeranno unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione: • A10 Ufficio • C1 Negozi e botteghe • C2 Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività) • C3 Laboratori di arti e mestieri • D1 Opifici • D2 Alberghi e pensioni • D3

Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili • D5 Istituti di credito, • D7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; • D8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, comprese le unità commerciali che operano nella grande distribuzione;

7. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2022 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio della esenzione di cui al presente articolo, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.

8. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede, nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione di impresa.

9. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Guardistallo, nel medesimo immobile oggetto della esenzione di cui al presente articolo.

10. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 7 del presente articolo.

11. I soggetti dichiaranti che intendono usufruire della esenzione di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalla stessa, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assorbimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed inoltre non devono essere morosi relativamente ai tributi del Comune di Guardistallo.

12. Il soggetto che intende usufruire della esenzione di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Guardistallo, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti;

13. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia della esenzione di cui al presente articolo. Tale agevolazione decade in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;

14. I soggetti che usufruiscono della esenzione di cui al presente articolo, sono, comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di, TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;

15. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 12.

16. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 12 del presente articolo.

17. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge

ART. 27 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1) Ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni nella parte fissa e variabile della tariffa:

a) Esenzione per le abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari assistenziali autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati, con dichiarazione ISEE sotto € 5.000;

b) Riduzione del 35% del tributo per unico occupante residente ultrasessantacinquenne con ISEE fino ad € 9.000,00; riduzione del 35% del tributo per nucleo familiare di almeno due persone residenti ultrasessantacinquenni con ISEE fino ad € 10.000,00;

c) Riduzione del 50 % per abitazioni occupate da portatori di handicap residenti con invalidità totale con una dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.000;

d) Riduzione del 15% per abitazioni occupate da nuclei familiari residenti con 5 o più componenti con ISEE fino ad € 25.000,00.

Le agevolazioni tariffarie devono essere richieste, mediate presentazione dell'ISEE in corso di validità e presentazione di apposita domanda, entro il 31 marzo dell'anno a partire dal quale si richiede l'agevolazione o entro il termine diverso, eventualmente, stabilito dal responsabile del tributo.

L'agevolazione decorre per l'anno in corso se presentata entro i termini ed è valida anche per gli anni successivi purché permangano le condizioni soggettive ed oggettive richieste; in caso di perdita dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, il contribuente dovrà dichiararla all'ufficio tributi il giorno successivo in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

L'ufficio tributi provvede quindi al controllo e all'adeguamento dell'aliquota applicata in caso di riconoscimento della riduzione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano copertura attraverso apposite autorizzazione di spesa nei limiti eventualmente stabiliti per legge e la loro copertura deve essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

I sopraindicati limiti ISEE possono essere modificati con deliberazione dell'Organo competente.

2) Ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La riduzione tariffaria di cui al comma 2 compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il

contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.28

AGEVOLAZIONI TARI CONNESSE A SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA ED EMERGENZIALI

1. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe annuali potranno essere approvate eventuali agevolazioni TARI sia per le utenze domestiche al fine di tener conto di situazioni di disagio economico conseguenti al permanere dell'emergenza sanitaria sia per le utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria sono state assoggettate a provvedimenti nazionali e/o regionali di sospensione o di limitazione della tipologia di attività prevalente esercitabile o che ne hanno anche indirettamente subito le conseguenze aventi natura tecnica attuativa del principio del "chi inquina paga" al fine di tener conto della minore quantità di rifiuti producibili nel periodo di sospensione o limitazione dell'attività.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 potranno in ogni caso essere approvate eventuali agevolazioni TARI sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche connesse a situazioni emergenziali, definite da provvedimento nazionale e/o regionale.
3. le agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, e/o sino a concorrenza degli eventuali fondi attribuiti al Comune finalizzati alla concessione delle misure agevolative, fatta salva in ogni caso la possibilità di concedere le suddette riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013.
4. Con il provvedimento deliberativo saranno definite le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, mediante applicazione automatica ovvero tramite l'eventuale presentazione di apposita istanza nel rispetto dei criteri di semplificazione per il contribuente.

ART. 29

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 27 non sono cumulabili e si applicherà la riduzione più favorevole per il contribuente.

ART. 30

TRIBUTO GIORNALIERO (TARI TEMPORANEA)

1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 70%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.31

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 32

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso, come previsto dalla citata delibera ARERA n. 15/2022/R/rif, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home-page del sito internet del Comune/Gestore o disponibile presso gli sportelli fisici. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi o essere inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o per posta elettronica o per PEC scannerizzata con allegata copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta oppure dalla data di spedizione risultante dal timbro postale oppure alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dal momento della ricevuta a mezzo PEC o all'atto del caricamento in caso di dichiarazione compilata online.
4. In caso di modifiche che determinino un diverso ammontare della tassa il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se presentate entro il termine di cui al comma 3, oppure dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Per contro, le variazioni che comportano un aumento dell'importo da addebitare producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

5. La dichiarazione di inizio e/o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, ivi compreso il recapito postale di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g. Generalità del precedente occupante;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito postale di posta elettronica e recapito PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali
 - f. Data di inizio o variazione o cessazione dell'occupazione o della conduzione degli elementi denunciati di cui alla precedente lettera d). La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 3, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. La cessazione ha effetto dalla data in cui è stata denunciata se la dichiarazione è stata presentata nei termini oppure dalla data di presentazione del modello se successiva a tale termine. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere entro il termine di cui al comma 3 alla presentazione della dichiarazione del nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e le eventuali variazioni che determinano l'applicazione della tassa.

ART. 33

MODALITA', STRUMENTI E TERMINI DI VERSAMENTO (RISCOSSIONE)

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato come previsto dall'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 e comunque secondo la forma di pagamento altrimenti decisa dal Responsabile del tributo in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base alle rate e alle scadenze stabilite dall'organo competente e secondo le modalità stabilite per legge. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso verranno calcolati a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo. In ordine al pagamento in unica soluzione ovvero riferito alla 1° rata, il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'invito al pagamento. La determinazione delle scadenze delle singole rate avviene annualmente con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Non si fa luogo a versamento volontario per la tassa rifiuti TARI se l'importo annuo da versare è inferiore o uguale ad € 12,00.

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un soggetto passivo contitolare anche per conto degli altri.

Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento è inviato un sollecito di pagamento con indicata la somma da versare in un'unica rata entro la scadenza fissata dall'organo competente. In caso di inadempimento si procederà ad attività di accertamento secondo i termini e le modalità previste per legge.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 34

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;

- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 35

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente);
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento).
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono così maggiorate:
 - a) degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

ART. 36

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento all'art. 33 c. 3.

ART. 37

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 38

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 39

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1 comma 693 della Legge 147/2013, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.
5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: in caso di omesso versamento, l'obiettiva, straordinaria e documentata impossibilità ad eseguire il versamento, l'errore o le fuorvianti indicazioni dell'ufficio in merito alla materia imponibile, le evidenti criticità nell'interpretazione della norma che hanno indotto in errore il contribuente ed in ogni caso, conforme alla normativa vigente in materia, in cui il responsabile del tributo ritenga di applicare tale disposizione.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 40

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 comprese, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 41
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 42
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può utilizzare tutti gli strumenti e le modalità di riscossione coattiva previsti dalla normativa nazionale in materia.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019, viene esteso alla riscossione dei tributi locali e dunque anche alla TARI, l'istituto dell'accertamento esecutivo; in mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione lo stesso diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

ART. 43
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 44
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché i provvedimenti di ARERA, in materia di regolazione dei rifiuti urbani, adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, oltre alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 45
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta
5	Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati ad attività turistica ricettiva con ristorazione
6	Alberghi senza ristorante, case ed appartamenti per vacanze, residence e agriturismo senza ristorazione
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed altri istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacie, tabacchi, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, officina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO 2
INDIVIDUAZIONE ZONE DI RACCOLTA

ABITAZIONI DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SERVITE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

CENTRO URBANO

CASINO DI TERRA

S.P.POGGETTO

S.P.3 COMUNI

S.P. 5 COMUNI

S.P. CAMMINATA

VIA VIC. S.AGATA

VIA VIC.VALLICORATI

VIA VIC.DEI PODERI

VIA VIC.POGGIO COIONE

VIA VIC.CERRETELLE

VIA VIC.MIGLIARINO

VIA VIC.CAVINA

FABBRICATI ENTRO 1,5 KM. DAL PIU'VICINO CONTENITORE DI RACCOLTA SERVITO.